

Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
p.fiandaca@italianacostruzionispa.it



Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)

e, p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.

alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pecimprese.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019 – Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021 - Atto di sottomissione n. 2 num. rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022

Autorizzazione richiesta subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. del 08.02.2023 - Esecuzione delle attività per la realizzazione dell'attraversamento del rilevato ferroviario mediante utilizzo della tecnologia microtunnelling, in terreni come definiti dalle indagini geognostiche e prove geotecniche - P.A.T.O. S.r.l.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il "CdA") nella seduta n. 59 del 21

Fondazione Ri.MED



dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;
- il verbale del CdA n. 89 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.2 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.176.498,25, pari circa al 1,2996 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 62 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 92.862.053,52 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.10.2022;
- l'atto di sottomissione n.2 stipulato in data 27 gennaio 2022, rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022;
- a nota del R.U.P. prot. n. 003-00472-GEN/2022 del 10.03.2022, con la quale, su richiesta dell'A.T.I., con nota prot. 0115/22/PF/gdf – 125 del 25.02.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00373-GEN/2022 di pari data, e visto il parere rilasciato dalla Direzione Lavori, con nota prot. 806.0 dell'08.03.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00461-GEN/2022 dell'09.03.2022, ha concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e degli artt. 21 e 25 del C.S.A., una proroga di n.8 mesi, corrispondenti a giorni 243 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del CBRB, e, pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.06.2023;
- la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico con la quale è stato determinato che *"in via equitativa e nella prospettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nel contratto in epigrafe sia legittimo produrre uno spostamento del tempo previsto per la*

compiuta esecuzione dei lavori sino al 31.3.2025”;

- il verbale del CdA n. 97 del 20 dicembre 2022 con il quale si è preso atto ed è stata approvata la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *“Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]”*
- *“Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5.”;*

e che ha previsto la comunicazione *“del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere”* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per “conoscenza, condivisione ed accettazione” da parte di tutti i componenti dell'A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell'appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le



lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO CHE

- come previsto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri. Presidente Ing. Francesco Costa, Componente; Arch. Gilberto Rossi, Componente;
- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che “la committente Ri.MED. ha facoltà, nella vigenza dell'emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:
 - di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OGI in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e motivatamente esitare;
 - di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;
 - di consentire alla mandante Gemmo S.p.A., il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;
- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

VISTO

l'art. 26 - “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. del 17 luglio 2022 n. 50 – cd. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTA ALTRESI'

la Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati, nonché la difficoltà del mercato e nell'approvvigionamento dei materiali;

VISTO

il D.L. del 9 agosto 2022 n. 115 – cd. Decreto Aiuti bis “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 23 settembre 2022 n. 144 – cd. Decreto Aiuti ter “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022 n. 175, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 18 novembre 2022 n. 176 – cd. Decreto Aiuti quater “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023 n. 6, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

RITENUTO CHE

la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31.03.2022 non equivale a far ritenere automaticamente cessata “l'emergenza finanziaria e dei mercati”;

RITENUTO ALTRESI' CHE

sussiste ancora il presupposto, rappresentato dalla “*emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia*”, in base al quale il CCT è addivenuto alla Determinazione n. 2 del 22.06.2021;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	13.114.676,35 €	24.713.847,14 €	26,0024%
OS3	GEMMO S.p.A.	116.456,38 €	938.012,39 €	3,7246%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	1.015.923,27 €	4.191.098,43 €	7,2720%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	571.513,42 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	47.160,65 €	3.993.876,62 €	0,3542%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. ex art.105 del Codice del 08.02.2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-00219-GEN/2023, in favore della società P.A.T.O. S.r.l., per come di seguito specificata:

- oggetto: esecuzione delle attività per la realizzazione dell’attraversamento del rilevato ferroviario mediante utilizzo della tecnologia microtunnelling, in terreni come definiti dalle indagini geognostiche e prove geotecniche;
- importo complessivo: € 244.000,00, oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 4.480,00;

VISTA ALTRESÌ

la mail del 20.02.2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-00274-GEN/2023, con la quale l’Appaltatore ha trasmesso il DVR dell’impresa subappaltatrice;

VISTA INOLTRE

la nota del 13.03.2023 acquisita agli atti al prot.n. 003-00434-GEN/2023 di pari data, con la quale l’Appaltatore ha trasmesso il contratto di avvalimento per la categoria OG1 tra il subappaltatore e la mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., con le relative dichiarazioni dell’impresa ausiliata e di quella ausiliaria;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritto dal subappaltatore (Modello B), contenete l’indicazione del nominativo (completo del codice fiscale) degli amministratori;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dal subappaltatore (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall’appaltatore al subappaltatore (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal subappaltatore sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 ss.mm.ii. (Modello F);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sottoscritta dal subappaltatore (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritta dal subappaltatore (Modello I);



- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 12.10.2022 al 09.02.2023;
- contratto di subappalto n. 22-217OF del 10.10.2022 debitamente sottoscritto da entrambe le parti;
- dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;
- contratto di avvalimento del 10.10.2022, tra l'impresa P.A.T.O. S.r.l. (in qualità di impresa ausiliata) e l'impresa Italiana Costruzioni S.p.A. (in qualità di impresa ausiliaria), debitamente sottoscritto dalle parti;
- dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliata P.A.T.O. S.r.l.;
- dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria Italiana Costruzioni S.p.A.;
- l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società, nonché dei mezzi che avranno accesso in cantiere;

RILEVATO CHE

con nota del 15.03.2023, acquisita agli atti al prot. n. 003-00459-GEN/2023 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative previste in contratto;

VISTE

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 08.02.2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-00219-GEN/2023, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore si impegna ad accettare il PSC trasmesso dall'Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni non potranno avere inizio sino a che il piano di sicurezza e coordinamento non sarà accettato;
- l'Appaltatore si impegna a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE, consapevole che le lavorazioni dello stesso non potranno avere inizio sino a che lo stesso CSE non lo avrà verificato positivamente entro 15 giorni dalla sua ricezione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella sopra richiamata richiesta rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l'Appaltatore ha comunicato che "*in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta*", ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società P.A.T.O S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nella già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei subappaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art.80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione da parte dell'Appaltatore prevista dal combinato disposto dell'art. 63 comma 5 lettera a) del CSA e dell'ex art. 105 comma 14 del Codice nel testo vigente alla data di stipula del contratto, rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;

- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la richiesta è corredata dall'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- la richiesta è corredata dall'elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società, nonché dei mezzi che avranno accesso in cantiere;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto nell'oggetto del presente subappalto vi è una lavorazione che ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 e, precisamente, "Noli a caldo";
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto l'importo del subappalto supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società P.A.T.O. S.r.l. risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Rovigo, con validità a tutto il 03.08.2023;
- la società Italiana Costruzioni S.p.A. risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Roma, in stato di "aggiornamento";

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto dalle parti;

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-00436-GEN/2023 del 13.03.2023 con la quale è stato rappresentato che: *"Vista l'istanza di autorizzazione al subappalto del 08.02.2023 in favore dell'Impresa P.A.T.O S.r.l. avente ad oggetto l'esecuzione delle attività per la realizzazione dell'attraversamento del rilevato ferroviario mediante utilizzo della tecnologia microtunnelling, in terreni come definiti dalle indagini geognostiche e prove geotecniche dell'importo di € 244.000,00, considerato che il contratto di subappalto prevede un corrispettivo superiore rispetto a quello negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 157.443,43, oltre € 4.480,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 161.923,43, ricavato dal modello "D" allegato alla richiesta), si chiarisce che l'eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell'importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l'importo negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I."*

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso dell'attestazione SOA, categoria OG1, classifica I;

CONSIDERATO CHE

- l'impresa Italiana Costruzioni S.p.A. è in possesso della categoria OG1 classifica VIII così come da attestazione SOA n. 98148/7/00 rilasciata dalla società ATTESTA S.p.A. e valida fino al 04.08.2027;
- l'Impresa subappaltatrice P.A.T.O S.r.l. ha deciso di avvalersi dell'ausilio dell'impresa Italiana Costruzioni S.p.A. per l'esecuzione delle lavorazioni in subappalto, giusto contratto di

avvalimento sottoscritto dalle parti in data 10.10.2022, trasmesso con la sopracitata nota del 13.03.2023;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- con delibera n. 464 del 27 luglio 2022, l'ANAC ha istituito il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), che è divenuto obbligatorio dal 09.11.2022 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.10.2022);
- il punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 recita "*Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il FVOE*";
- le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il sistema AVCPass e non mediante il FVOE, in quanto i lavori sono stati aggiudicati con verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 e, quindi, in data antecedente a quella del 27 luglio 2022;

secondo quanto disposto al punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022, non è possibile effettuare le verifiche in capo al subappaltatore/subcontraente mediante il FVOE;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 08.02.2023;
- iscrizione dell'impresa P.A.T.O S.r.l. all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Rovigo valida sino al 03.08.2023;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate - Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure S.p.A. in data 08.02.2023;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 10.02.2023 al 10.06.2023;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 08.02.2023, prot. n. 003-00222-GEN/2023, riscontrata il 09.02.2023 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-00231-GEN/2023 di pari data;
- certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-00224-GEN/2023 del 08.02.2023;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-00221-GEN/2023 del 08.02.2023;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, giusta richiesta inviata il 10.02.2023 prot. n. 003-00236-GEN/2023, riscontrata il 08.03.2023 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-00404-GEN/2023 del 09.03.2023;

CONSIDERATO CHE

con nota prot.n. 003-00233-GEN/2023 del 09.02.2023, a seguito del riscontro ricevuto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo - il 09.02.2023, acquisita agli atti in pari data al prot.n.003-00231-GEN/2023, relativamente alla richiesta di verifica della regolarità fiscale in capo al subappaltatore, è stato richiesto all'Appaltatore di fornire una circostanziata relazione sulla

accertata non regolarità fiscale dello stesso operatore economico, per delle fattispecie gravi definitivamente accertate, unitamente alla documentazione a supporto ritenuta necessaria;

DATO ATTO CHE

tra i documenti inviati con la soprarichiamata richiesta di autorizzazione del 08.02.2023, figurava un DURF del 22.12.2022 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo - nel quale venivano evidenziati i medesimi carichi pendenti/violazioni di cui al riscontro ricevuto in data 09.02.2023 sulla regolarità fiscale dell'impresa subappaltante da parte della competente Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO CHE

con mail del 20.02.2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-00274-GEN/2023, l'Appaltatore ha trasmesso una relazione del 16.02.2023 con allegata della documentazione del subappaltatore P.A.T.O. S.r.l. sulle irregolarità fiscali riscontrate, allegando documentazione a supporto;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota prot. 003-00282-GEN/2023 del 21.02.2023 è stato chiesto all'Appaltatore di fornire dei chiarimenti in merito a quanto rappresentato e trasmesso dal subappaltatore P.A.T.O. S.r.l.;

CONSIDERATO ANCORA CHE

con mail del 02.03.2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-00355-GEN/2023, l'Appaltatore ha trasmesso una ulteriore relazione del 28.02.2023 con ulteriore documentazione integrativa sulle irregolarità fiscali del subappaltatore P.A.T.O. S.r.l. con la quale quest'ultimo ha rappresentato che:

- tutte le violazioni notificate prima della data di sottoscrizione della dichiarazione sui motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, erano già oggetto di piani di rateizzo, e di essere in regola con i pagamenti delle rate;
- per una cartella di pagamento, per la quale alla data della dichiarazione sui motivi di esclusione ex art. 80 del Codice non era ancora scaduto il termine per l'impugnazione, il consulente fiscale del subappaltatore stava verificando la correttezza degli importi richiesti e, successivamente, è stato fatto un piano di rateizzo, le cui rate sono regolarmente pagate;
- per un'altra cartella di pagamento, notificata successivamente alla data della dichiarazione sui motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, questa è già stata integralmente saldata;

VISTE

le disposizioni di cui all'art.80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (del "Codice"), in base alle quali *"Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle*



di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”;

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE

per le violazioni di cui al riscontro del 09.02.2023 dell'Agazia delle Entrate competente sulla scorta di quanto rappresentato dal subappaltatore nelle note del 16.02.2023 e del 28.02.2023, non si ritenga possa ravvisarsi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis) in quanto:

- tutte le cartelle di pagamento sono state o pagate o rateizzate;
- per quelle in corso di rateizzazione il subappaltatore è in regola con i pagamenti;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- i DURC dei seguenti componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: A.T.I. Italiana Costruzioni S.p.A., richiesto il 03.02.2023 e valido fino al 03.06.2023; Gemmo: DURC del 05.02.2023 e valido fino al 05.06.2023; ISA: DURC del 22.02.2023 e valido fino al 22.06.2023, TAMCO S.r.l. del 21.12.2022 e valido fino al 20.04.2023;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità del DURC della società subappaltatrice dal 10.02.2023 al 10.06.2023;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e*

subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO CHE

con nota del 15.03.2023, acquisita agli atti al prot. n. 003-00459-GEN/2023 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in occasione della verifica di conformità della richiesta alle previsioni normative previste in contratto, hanno rappresentato che: “[...] *per come specificato nel modello “D” (fatto salvo l’indicazione dell’importo relativo alla voce NPCF01 per 9.574,54 € che dovrebbe invece essere per 18.743,00 €, elemento che comunque non rileva alla fine della determinazione del ribasso massimo applicabile al subappaltatore), con la presente si comunica che, per quanto di competenza del Direttore dei Lavori e del CSE, la richiesta di subappalto è conforme alle previsioni normative previste in contratto. Si intende qui esplicitamente richiamata la nota del RUP del 13/03/2023 prot.: 003-00436-GEN/2023.”;*

SI AUTORIZZA

il subappalto della mandante Italiana Costruzioni S.p.A. alla P.A.T.O S.r.l. con sede legale in Via Gaetano Donizzetti, 9 - CAP 45030 – Occhiobello (RO), Partita I.V.A./C.F. 00939400297, per l'esecuzione delle attività per la realizzazione dell'attraversamento del rilevato ferroviario mediante utilizzo della tecnologia microtunneling, in terreni come definiti dalle indagini geognostiche e prove geotecniche, non ravvisandosi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis), **ciò fermo restando quanto precisato con la nota prot. n. 003-00436-GEN/2023 del 13.03.2023, inviata ad entrambi i contraenti (A.T.I. e subappaltatore).**

Con riferimento all'importo di € 244.000,00 indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 08.02.2023, considerato che quest'ultimo è superiore rispetto a quello negoziabilmente pattuito tra questa Fondazione e l'A.T.I., pari a € 157.443,43, oltre € 4.480,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 161.923,43, si rinvia sempre a quanto precisato nella nota prot. n. 003-00436-GEN/2023 del 13.03.2023.

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della stessa e ai provvedimenti conseguenti.

Si precisa altresì che, procedendo a fronte di uno stato dell'iscrizione all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - che risulta essere “in aggiornamento” per l'Impresa ausiliaria Italiana Costruzioni S.p.A., la presente autorizzazione sarà revocata a fronte di informazioni antimafia interdittive, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nei confronti del subappaltatore e dell'impresa ausiliaria (comma 4 del richiamato art. 92 e dell'art. 3, comma 3, lett. a) del Protocollo di legalità del 4 luglio 2016).

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;
 - l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
 - l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore prima dell'inizio dei lavori e di verificare che quest'ultimo lo accetti ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. dopo aver consultato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni del subappaltatore non potranno avere inizio sino a che il subappaltatore non avrà accettato il piano di sicurezza e coordinamento;
 - l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata l'entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	13.276.599,78 €	24.713.847,14 €	26,3234%
OS3	GEMMO S.p.A.	116.456,38 €	938.012,39 €	3,7246%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	1.015.923,27 €	4.191.098,43 €	7,2720%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	571.513,42 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	47.160,65 €	3.993.876,62 €	0,3542%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] *"di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA"*.

Distinti saluti,

Palermo, 17 marzo 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Inzerillo)



